

Prot. 10/21



Prov. 1/21

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione III civile

SETTORE FALLIMENTI ED ESECUZIONI

Oggetto: sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa.

Il Presidente della III Sezione Civile

Visto il d.l. 31.12.2020 n.183;

Rilevato come l'art. 13, commi 13 e 14 del citato decreto, hanno testualmente previsto: *"13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 585, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.*

14. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021";

Rilevato come il citato comma 14 ha pertanto ulteriormente esteso il periodo di "sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa" fino al 30.6.2021, mentre l'ultima parte del precedente comma 13 ha definitivamente chiarito la generale inoperatività delle previsioni di cui all'art. 103 d.l. 18/2020 alle procedure esecutive -come già sostenuto da questo Ufficio con la circolare del 29.8.2020-, cui sono riferibili solo le previsioni di cui all'art. 54-ter d.l. 18/2020, solo ulteriormente precisando che non sarà possibile fino al 30.6.2021 l'emissione dei provvedimenti di rilascio successivi al decreto di trasferimento di immobili abitati dal debitore e dai suoi familiari che eventualmente fossero stati oggetto di aggiudicazione;

P.Q.M.

ad ulteriore integrazione dei propri provvedimenti 29.8.2020 e 30.10.2020, ed allo scopo di evitare la proposizione di innumerevoli istanze destinate all'accoglimento *ex lege*, dispone che devono intendersi sospese automaticamente tutte le procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa, fino al 30.6.2021; non potranno inoltre essere adottati, fino alla stessa data, ordini di liberazione relativi a decreti di trasferimento di immobili abitati dal debitore e dai suoi familiari; i delegati alla vendita potranno procedere

4

alla pubblicazione degli avvisi di vendita relativi ad immobili abitati dal debitore nei trenta giorni successivi alla scadenza della proroga.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziari/Delegati alle vendite/Custodi/Periti stimatori, nonché, per conoscenza, al Presidente del Tribunale; ai locali Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consiglio Notarile, Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria, Consiglio dell'Ordine dei Geometri, Consiglio dell'Ordine degli Architetti, anche affinché ne curino la diffusione tra gli iscritti.

Perugia, 4.1.2021

Il Presidente III Sezione

Dott.ssa Teresa Giardino

